

Publicata all'Albo Pretorio	II19-05-2016 Reg. Pubbl.n. 237	DELIBERAZIONE
Prot. n. 1951	Del 19-05-2016	N. 13



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMU : ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore 11:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'ossequenza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

STASI MARIO DOMENICO	P	MELORO MARIA ANTONIETTA	P
FARDONE MICHELA	P	DI GIOVANNI GIANLUCA	P
APPULO VINCENZO	P	DEL BIANCO NICOLINA	P
QUIRICO PIER GIORGIO	P	CARANO ANTONIO	P
MARIANI SALVATORE ROSARIO	P	DI PASQUALE DIEGO MARIA	P
MAINARDI VALTERUCCIO	A		

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **QUIRICO PIER GIORGIO** - Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa al punto IV dell'ordine del giorno;

Prende la parola il Consigliere Del Bianco Nicolina la quale propone di abbassare del 1% l'aliquota stabilita nella misura del 8,6 per mille;

Prende la parola il Consigliere Di Giovanni il quale afferma che gli sembra eccessivo abbassare le aliquote sulle seconde case considerato che è stata eliminata la TASI sulle prime case e che, quindi, il cittadino è già tutelato dalla fonte normativa;

Pende la parola il Consigliere Del Bianco Nicolina la quale replica che nei piccoli paesi le seconde case sono quelle che gli emigranti si sono costruite lavorando all'estero;

La proposta del gruppo di minoranza viene posta a votazione;

Con la seguente votazione :Consiglieri favorevoli: 3 (Del Bianco Nicolina , Carano Antonio, Di Pasquale Diego Maria), astenuti: = ; contrari :n. 7;

DELIBERA

Di non approvare la proposta di deliberazione del gruppo di minoranza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati",

stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016, Prot.n. 3946 del Dipartimento delle Finanze del MEF con cui vengono forniti chiarimenti in ordine alle problematiche relative all'applicazione in materia di IMU delle disposizioni di agevolazioni previste dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità) relativamente al comodato;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.07.2015 esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote dell'imposta municipale propria:

- aliquota ridotta 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;
- detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aliquota 8,60 ‰ ordinaria per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione :Consiglieri favorevoli: 7; contrari :n 3 (Del Bianco Nicolina , Carano Antonio, Di Pasquale Diego Maria), astenuti: = ;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per le unità immobiliari, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale così come identificate dall'art.13, comma 1, lett.0a) del reg.com.IUC.	4,6 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi limitatamente a parenti e affini entro il primo grado, con esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7.	4,6 per mille

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. di dare atto che con la determinazione delle aliquote suddette è rispettato il vincolo stabilito dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013 come risulta dal prospetto seguente:

Tipologia	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	8,6	1,0	9,6
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	4,0	2,0	6,0

4. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;
5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla normativa;
7. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMU : ANNO 2016.

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 27-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 27-04-2016

Il Responsabile del servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to QUIRICO PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio nel sito istituzionale web di questo Comune dal giorno 19-05-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 19-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all'Originale

Dalla Residenza Municipale, addì 19-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA
